MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Area II Settore III – Scuola Primaria, Infanzia e Personale Educativo
Prot. n. 2712 del 27/07/2015

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;
VISTO il regolamento adottato con DM del 27/03/2000 recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTA la legge 167 del 24/11/2009 che dall' anno scolastico 2010/2011 non consente la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che abbiano già stipulato contratto a tempo determinato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classe di concorso;
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTO il D.M. 325 del 03/06/2015 con il quale sono state disciplinate le operazioni di: scioglimento della riserva, da parte degli aspiranti, che già inclusi, abbiano conseguito l'abilitazione entro il 30/06/2015; di acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, di presentazione del titolo di riserva per usufruire dei benefici di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, a coloro che abbiano conseguito tali titoli entro il 30/06/2015;
VALUTATE le domande pervenute;
VISTE le Ordinanze Cautelari del TAR Lazio n. 4240/2014 e n. 2401/2015 relative all'inserimento con riserva di ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002;
VISTE le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 5513/2014 e n. 1089/2015 relative all'inserimento con riserva di ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002;
VISTA l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 533/2015 relativa all'inserimento con riserva di ricorrenti che hanno richiesto il reinserimento in GAE essendo stati depennati negli anni precedenti per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza;
VISTE le note del MIUR n. 15457 del 20/05/205 e n. 19621 del 06/07/2015 con cui vengono fornite indicazioni relative all'inserimento nelle GAE, a pieno titolo o con riserva, dei ricorrenti destinatari di sentenze favorevoli o di ordinanze cautelari;
VISTI i vari D.D. con cui l'Ufficio ha dato esecuzione alle predette ordinanze cautelari;

DECRETA

Sono pubblicate in data odierna, sul sito web di quest'Ufficio Scolastico www.uspbari.it le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente di scuola primaria ed infanzia e al personale educativo, valide per l'a.s. 2015/2016.
Per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, non vengono pubblicati i dati personali Sensibili, tali dati ciascun docente potrà visionarli sul sito MIUR – Istanze on line.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.M. 235/2014, l'iscrizione in GAE con riserva non consente all'interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione, in autotutela, può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati risultati non in possesso dei requisiti e può procedere a correzioni di eventuali errori materiali o di punteggi non spettanti.
Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Giuseppe SILIPO